

Codice A1814B

D.D. 23 ottobre 2024, n. 2221

**R.D. 523/1904 - P.I. n. 1587 - Torrente Curone - Richiesta autorizzazione idraulica per lavori di ripristino di funzionalità idraulica di opera trasversale a valle della traversa esistente sul Torrente Curone (galleria drenante) - CUP I26F24000030002 nel Comune di Monleale (AL).
Richiedente: Comune di Monleale (AL).**



ATTO DD 2221/A1814B/2024

DEL 23/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. n. 1587 – Torrente Curone - Richiesta autorizzazione idraulica per lavori di ripristino di funzionalità idraulica di opera trasversale a valle della traversa esistente sul Torrente Curone (galleria drenante) - CUP I26F24000030002 nel Comune di Monleale (AL). Richiedente: Comune di Monleale (AL).

Il Comune di Monleale, con sede in Piazza IV Novembre n. 2 – 15059 Monleale (AL), con PEC. del 24.09.2024, acquisita agli atti di questo Settore in pari data con prot. n. 44443, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di ripristino di funzionalità idraulica di un'opera trasversale a valle della traversa esistente sul Torrente Curone (galleria drenante) in Comune di Monleale (AL).

All'istanza, inviata telematicamente dal Comune di Monleale (AL), sono allegati gli elaborati progettuali redatti dallo studio professionale Moller Ingegneria con sede in Genova (GE) 16128 – Via Fieschi 20/21 e sottoscritti dall'ing. Federico Fontana, iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Genova al n. 11049A.

Esaminata preliminarmente la domanda e la documentazione progettuale allegata, l'istanza è stata ritenuta ammissibile e procedibile e, con nota prot. n. 45345 del 30.09.2024, è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014 e s.m.i.

Il Comune di Monleale ha approvato il progetto dei lavori in oggetto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 23.09.2024, così come pubblicata all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 23.09.2024.

Il progetto prevede il ripristino dell'opera trasversale, con modifiche volte a garantirne la funzionalità idraulica, a valle della traversa esistente ormai compromessa per effetto delle piene ed eventi alluvionali intercorsi negli anni addietro; nello specifico il progetto prevede:

- il taglio manutentivo della vegetazione presente in alveo;
- la realizzazione di una platea con profilo di scivolo in massi ciclopici estesa a tutta la sezione dell'alveo e per un tratto d'alveo a valle della galleria drenante pari circa 15,5 m: tale platea avrà un lieve andamento a corda molle al fine di agevolare la via di scorrimento della corrente in centro alveo e sarà dotata di taglione di valle a quota -2 m da fondoalveo;
- riprofilatura delle sezioni d'alveo con movimentazione del materiale sciolto.

Sono altresì previste opere provvisorie per l'allestimento del cantiere, per l'accesso all'area di intervento nonché per la sua messa in sicurezza durante le lavorazioni come da dettaglio progettuale.

Poiché le opere e gli interventi previsti in progetto interessano il corso d'acqua pubblico denominato torrente Curone, iscritto al n. 4 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

Considerato che le opere previste in progetto sono finalizzate alla manutenzione dell'alveo a valle della traversa esistente, con la realizzazione di un'opera durevole che garantisca da fenomeni erosivi regressivi, conseguenti cedimenti e disordini idraulici, ai sensi dell'art. 26 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n. 10/R, non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare alcun atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Ritenuto l'intervento in argomento ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Curone, con l'osservanza delle prescrizioni sottoriportate e delle condizioni espresse nella parte dispositiva del presente provvedimento:

- a. la platea in massi ciclopici dovrà essere opportunamente addossata e connessa alle sponde in modo da non costituire alcun restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente anche in caso di piene straordinarie;
- b. le opere fondazionali della platea di scivolo ed il taglione di valle dovranno essere impostati ad una quota compatibile con gli effetti di scalzamento oggetto di calcolo e valutazione: la Direzione Lavori dovrà verificare l'efficacia delle quote progettuali ed in caso di minime modifiche, le medesime potranno essere perfezionate con la trasmissione di elaborato as-built congiuntamente alla comunicazione della fine lavori;
- c. i massi utilizzati per le opere in progetto dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua, secondo quanto indicato dal progettista, in particolare, la Direzione Lavori dovrà verificare, prima della messa in opera, l'idoneità dimensionale nonché le caratteristiche e il peso specifico dei massi in modo da garantire l'efficienza delle opere;
- d. non dovrà essere variato l'assetto morfologico dei terreni in particolare non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti;
- e. il taglio della vegetazione dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10.02.2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento

n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17.09.2013, in particolare:

- all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.);
 - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda.
- f. le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto dei periodi di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);
- g. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
- h. il materiale derivante dal taglio della vegetazione e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento temporaneo dovrà avvenire evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- i. il taglio della vegetazione è autorizzato nelle sole aree appartenenti al Demanio ed in generale tutti i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
- j. ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo, dovranno altresì essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi nonché essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario dei luoghi.

Dato atto che le piante divelte o fluite sono da considerare res nullius e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12.07.1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29.12.1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5.12.1994), non è quindi necessario alcun provvedimento di concessione né pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

Considerato che, in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- l'art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- le Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- la legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- il regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Monleale (AL), ad eseguire lavori di ripristino di funzionalità idraulica di opera trasversale a valle della traversa esistente sul T. Curone (galleria drenante) in Comune di Monleale (AL), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni tecniche in premessa e delle seguenti condizioni vincolanti:

1. le opere devono essere realizzate in piena conformità al progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde, l'alveo e le opere esistenti interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o di piene del corso d'acqua;
4. ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo, dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi, ricostituendo le condizioni di naturalità del corso d'acqua, e si dovrà provvedere alla pulizia delle pertinenze demaniali interessate dal cantiere;
5. è vietata l'asportazione del materiale litoide dall'alveo interessato dai lavori; il materiale litoide sciolto proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente in alveo così come indicato nelle tavole progettuali, mentre l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore,

corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09.02.2015;

6. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga temporale nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

7. gli accessi al cantiere in alveo dovranno essere gestiti dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli stessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi di morbida e/o piena, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permetterne l'utilizzo in sicurezza. Al riguardo si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);

8. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;

9. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

10. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;

11. è in capo al soggetto autorizzato acquisire ogni eventuale atto di assenso necessario per l'interferenza del cantiere, delle lavorazioni e delle opere provvisorie, con la traversa esistente restando l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati da ogni responsabilità in ordine alla mancata preventiva acquisizione di tali atti d'assenso;

12. il Comune di Monleale, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, a mezzo posta certificata, all'indirizzo tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it e con un congruo preavviso, l'inizio e

l'ultimazione dei lavori, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

13. la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;

14. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

15. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

16. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono allo scrivente Settore, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

18. Il Comune di Monleale, dovrà ottenere prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006.

Con il presente provvedimento è implicitamente autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 26, comma 2 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n. 10/R.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I FUNZIONARI ESTENSORI
Matteo Gallo

Wanda Olivieri

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa